

AP / Private Trends - Legal Zone

Tutelare il patrimonio con la consulenza integrata

Fondo patrimoniale, patto di famiglia, atti di destinazione, holding e trust: l'ordinamento italiano prevede diversi istituti volti alla pianificazione e alla protezione.

Stefano Loconte
Loconte & Partners
CONTRIBUTOR AP

Se si volesse descrivere il ventunesimo secolo con una parola, questa parola sarebbe "globalizzazione". Globalizzazione economica, giuridica, socio-culturale; le dinamiche che caratterizzano la nostra quotidianità sono, su tutti i fronti, dinamiche globali.

Se poi si considera il fatto che il nostro è anche il secolo della consulenza, ecco che si pone un tema: le modalità tradizionali di gestione del patrimonio presentano ormai profili di inadeguatezza rispetto a quelle che sono le esigenze dei clienti. La necessità è oggi quella di una consulenza "globale", ossia una consulenza con gestione integrata di tutti gli asset che compongono il patrimonio del cliente. Pianificare consente di gestire e organizzare i patrimoni in fase fisiologica, creando un abito su misura per il cliente che ottimizzi, anche da un punto di vista fiscale, i risultati auspicati.

Tale necessità di una consulenza "globale" ha cominciato a tradursi, di recente, nella volontà dei banker di operare in modo integrato con i professionisti del wealth management,

al fine di realizzare una gestione completa ed efficiente e, soprattutto, una tutela adeguata del patrimonio del cliente. Tradizionalmente, infatti, la banca ha a disposizione un solo strumento: la polizza. Emerge ora la consapevolezza che combinare lo strumento polizza con altri strumenti di tutela del patrimonio si traduce indubbiamente in valore aggiunto.

Il nostro ordinamento giuridico prevede alcuni istituti volti alla tutela del patrimonio. In particolare, per quanto concerne la tutela degli interessi della famiglia, l'ordinamento disciplina il ricorso al fondo patrimoniale. Esso prevede che alcuni beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) siano destinati all'esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale si crea un patrimonio separato da quello personale o comune dei coniugi, aggredibile dall'esterno solo entro limiti ben definiti.

Per quanto riguarda, poi, la tutela dell'attività di impresa, il riferimento è al patto di famiglia. Istituto giovane (2006), il patto di famiglia è lo strumento che il legislatore ha messo a



disposizione degli imprenditori che vogliono organizzare il passaggio generazionale della loro attività di una vita, in modo da affidarla al legittimario che abbia capacità e competenze tali da assicurare la continuità aziendale. Le attribuzioni oggetto del patto non sono soggette al divieto di patti successori ex art. 458 c.c., né all'azione di riduzione o alla richiesta di collazione. Per tutelare, in via generale, interessi meritevoli di tutela, il legislatore ha introdotto anche, nel 2006, gli atti di destinazione, all'art. 2645-ter c.c., con i quali è possibile destinare beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, per un periodo non superiore a 90 anni o alla durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, Pubbliche Amministrazioni, altri enti o persone fisiche. Le caratteristiche principali di tale istituto sono la segregazione pa-

trimoniale e l'opponibilità del vincolo. Volendo, invece, assicurare una gestione coesa ed unitaria di tutti gli asset

“
**Oggi
la necessità
è quella di
una consulenza
“globale”
con gestione
integrata
di tutti gli asset
che compongono
il patrimonio
del cliente**
”

che compongono il patrimonio di un cliente, l'ordinamento ammette il ricorso alle holding che consentono, se ben strutturate, di garantire un'amministrazione efficiente e un'ottimizzazione fiscale delle operazioni effettuate sul patrimonio.

Infine, l'Italia riconosce un altro strumento che ottimamente si presta alle operazioni di pianificazione e protezione del patrimonio: il trust. Per trust si intende un rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto disponente, con atto tra vivi o mortis causa, pone dei beni sotto il controllo di un trustee, il quale è tenuto ad amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico. L'effetto che si ottiene è quello della segregazione del patrimonio, per cui i beni apportati in trust non sono aggredibili dai creditori personali né del disponente, né del trustee, e non subiscono alcuna vicenda successoria ●